

(N. 1237)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore RAJA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 1950

Facilitazioni fiscali per le retrocessioni agli antichi proprietari dei beni immobili trasferiti per sottrarsi a persecuzioni politiche.

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto legislativo luogotenenziale del 12 aprile 1945, n. 222, venivano emanate norme complementari, integrative e di attuazione delle disposizioni contenute nel regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, relativo alla reintegrazione nei loro diritti patrimoniali dei cittadini di razza ebraica che tali diritti avevano perso a causa delle persecuzioni politiche ordinate durante il periodo fascista.

I suddetti provvedimenti riparatori riguardavano, si noti bene, « cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica » ed avevano vasta portata perchè si applicavano a retrocessioni di beni immobili, mobili ed ai valori azionari, trasferiti a titolo oneroso e gratuito, per sfuggire alle persecuzioni minacciate.

Non era certamente nella intenzione del legislatore di escludere dalle giuste, predisposte riparazioni i cittadini italiani di altra razza o

di altra religione che avevano sofferto uguali persecuzioni, nelle medesime circostanze e per i medesimi motivi, ma il testo della legge e le interpretazioni restrittive date alla legge medesima dall'Amministrazione finanziaria hanno praticamente creato una situazione che merita, onorevoli colleghi, tutta la nostra attenzione perchè introducendo discriminazioni di carattere religioso e razziale in materia tanto delicata, sembra contraddire apertamente ai più alti principi della Costituzione.

Il disegno di legge che abbiamo l'onore di sottoporre al vostro esame onorevoli colleghi, pur non riparando integralmente ad una ingiustizia universalmente riconosciuta, tende almeno ad attenuarne le conseguenze assicurando agevolazioni fiscali intese a facilitare la reintegrazione nel legittimo possesso dei loro beni immobili, quei cittadini che li hanno trasferiti per sottrarsi a persecuzioni politiche accertate.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le retrocessioni dei beni immobili fatte a favore di persone che li abbiano fittiziamente trasferiti allo scopo di sottrarsi a persecuzioni politiche da parte del cessato regime fascista sono soggette alla imposta fissa di registro e di trascrizione di lire 500.

L'agevolazione tributaria è subordinata alla presentazione, da parte degli interessati, di una attestazione rilasciata in carta libera dalla Amministrazione degli interni dalla quale risulti che il contribuente, al momento del trasferimento fittizio, si trovava in istato di persecuzione politica.

La presente disposizione si applica agli atti di retrocessione posti in essere a partire dalla data di liberazione; non è, tuttavia, dovuto il rimborso delle ordinarie imposte principali o complementari eventualmente già pagate.